

« Per la determinazione dei perimetri dei territori interessati nelle opere classificate nella seconda categoria, e per la riscossione dei contributi, il Governo provvede a norma dell'articolo 2 della legge suddetta. »

Metto ai voti questo articolo coll'aggiunta testè letta.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Di mano in mano che le opere di bonificazione di cui all'articolo 1, andranno compendosi, tutti indistintamente i fossi di scolo e relativi manufatti dovranno essere mantenuti dai consorzi da istituirsi fra i proprietari interessati, cessando perciò ogni onere a carico dell'erario nazionale.

« Lo Stato farà parte dei Consorzi in quanto sia proprietario di terreni compresi nel territorio dei medesimi. »

(La Camera approva.)

« Art. 5. È data facoltà al Governo di dichiarare con decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la formazione dei consorzi per le opere di cui agli articoli 3 e 4, in conformità delle norme stabilite dalla legge sui lavori pubblici. »

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Le stesse ragioni che mi mossero a proporre un'aggiunta all'articolo 3, mi hanno indotto a pregare la Camera di ammettere una modificazione all'articolo 5.

L'articolo 5, come era stato compilato dal Ministero ed accettato dalla Commissione, moveva dal concetto della legge 20 marzo 1865, quale era prima delle innovazioni fatte colla legge del 3 luglio scorso. Allora si riconosceva la necessità di armare il Governo di qualche facoltà maggiore per la costituzione dei consorzi, ai quali sarebbe affidata la conservazione di queste opere, ma si lasciava poi tutto il resto, come disponeva la legge precedente. Ora, colla legge del 3 luglio essendosi provveduto altrimenti per la riscossione dei contributi, che la provincia e gli interessati devono per la manutenzione delle opere di seconda categoria, parrebbe superfluo di concedere al Governo una facoltà che non avrebbe per tutte le altre opere di questa categoria esistenti nelle altre provincie. Perciò io restringerei il senso dell'articolo 5 a quanto concerne i consorzi di scolo, levandoli di mezzo i consorzi di difesa.

Di più bisogna in quest'articolo, coerentemente a quanto abbiamo già votato nell'articolo 3, accordare facoltà al Governo di determinare i perimetri dei territori difesi dalle opere che saranno classificate, come gli è stata data questa facoltà dalla legge 3 luglio anche per le altre provincie.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che all'articolo 5 sia sostituito il seguente:

« È data facoltà al Governo di dichiarare con decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, la formazione dei consorzi per le opere di cui all'articolo 4, e di stabilire il perimetro dei comprensori di scolo. »

Prego la Commissione di dichiarare se accetta questa modificazione all'articolo 5.

LACAVA, relatore. La Commissione accetta la modificazione proposta dall'onorevole ministro all'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5, come fu modificato dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 6. Quante volte gl'interessati costituiti in consorzio obbligatorio non adempissero agli obblighi che ne derivano, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, nominerà con real decreto un Commissario per compiere tutti quegli atti che dalla legge vengono imposti od autorizzati al consorzio costituito.

« Le funzioni del regio Commissario dureranno fino a quando il consorzio non provvederà direttamente allo scopo della sua istituzione. »

Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

La Commissione aveva proposto un ordine del giorno...

LACAVA, relatore. È vero, la Commissione aveva proposto un ordine del giorno circa la bonificazione del circondario di Orbetello, ma siccome non sono ancora compiute alcune pratiche fra quelle amministrazioni locali e il Governo, così la Commissione non insiste sul suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Nelli ha facoltà di parlare.

NELLI. Io ho domandato la parola per rivolgere all'onorevole ministro dei lavori pubblici una raccomandazione la quale si riferisce ad una sua promessa; e premetto subito che la raccomandazione non muove punto da diffidenza verso l'onorevole ministro, quasi che egli fosse capace di non tenere la parola data.

Faccio questa dichiarazione perchè altrimenti dopo la promessa potrebbe apparire indiscreta la mia insistenza.

Quando si discuteva il bilancio dei lavori pubblici dell'anno in corso, io rappresentai all'onorevole ministro la necessità di fare prontamente alcuni lavori urgentissimi anche a giudizio dei tecnici i quali aggiungevano che, eseguiti subito, sarebbero stati di utilità grandissima all'amministrazione per gli effetti salutari che avrebbero prodotto.